

Proc. N 534/2021 RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 25 febbraio 2021 con il n. 534/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: contratto di finanziamento, vertente

[redacted] rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]
[redacted] in virtù di procura

apposta in margine [redacted]
[redacted] / [redacted]

Pec: [redacted]

Opponenti

contro

I [redacted] S.p.A., [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Opposta

All'udienza del 23 giugno 2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per le opponenti: "...*Conclude nel merito come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come precisato in memoria n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c.; in via istruttoria come da memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c., insistendo in particolare perché sia ammessa idonea CTU contabile così come richiesta....*".

Per la opposta: "...*insiste per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti ampiamente illustrati nei propri atti e verbali di causa che ivi si intendono richiamati e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi precisate e ritrascritte....*".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 febbraio 2021, F [] L [] e V [] D [], proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1495/2020 (RG 3078/2020) emesso in data 5-7 dicembre 2020, notificato il 14 gennaio successivo, con il quale il Tribunale di Prato aveva loro ingiunto di pagare a I [] Spa , la somma di € 10175,86 oltre interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di finanziamento.

A sostegno dell'opposizione evidenziavano:

- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo dal saldo debitorio del rapporto di mutuo/finanziamento di cui al rapporto contrattuale n [] intrattenuto da C [] (poi ceduto a Banca [] e successivamente alla opposta);
- che l'estratto conto/saldataconto certificato conforme alle scritture contabili su cui la parte opposta aveva fondato la propria pretesa, non avrebbe potuto giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, in assenza di analitici e dettagliati estratti conto, mai trasmessi ai debitori;
- che il contratto di finanziamento era nullo, per indeterminatezza delle condizioni, in quanto non si dava conto del criterio logico-matematico con cui si era arrivati a calcolare la rate degli interessi applicati;
- che, inoltre, la condotta della banca era contraria ai principi di buona fede , correttezza e trasparenza nell'esecuzione del contratto, essendo stati concretamente applicati interessi superiori a quelli pattuiti ed in violazione della disciplina antiusura di cui alla legge 108 del 1996.

Tanto premesso chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, previa ammissione di CTU contabile, e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio I [] S.r.l., in persona della procuratrice [] S.r.l. la quale deduceva:

- di essere cessionaria, a titolo oneroso e *pro soluto*, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 23 giugno 2016, di un portafoglio di crediti



pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca [redacted] S.p.A., quale avente causa di [redacted] Spa, a seguito di operazione di fusione per incorporazione di [redacted] efficace dal 1 giugno 2016 ;

- che di tale cessione era stato avviso tramite pubblicazione in G.U., parte II, del 10 settembre 2016;

- che tale cessione aveva avuto ad oggetto anche il rapporto contrattuale n. 4762947, intrattenuto da [redacted] IT da F [redacted] L [redacted] e da V [redacted] D [redacted];

- che tale contratto prevedeva un rimborso di 60 rate mensili di importo pari ad € 115,56 cadauna, con un *TAN del 10,95 % ed un TAEG del 18,98%*;

- che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società cessionaria, era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento;

- che la opposizione era da ritenersi comunque improcedibile in quanto non preceduta da tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art 5, comma 1 bis Dlsvo 28/2010 e s.m.;

- che nel merito erano infondati gli argomenti a sostegno delle dedotte nullità negoziali, essendo corretta la determinazione dell'ISC indicato in contratto, non inserite voci di costo indebito e rispettati i limiti derivanti dalla disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m..

Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito, ovvero in subordine per la condanna degli oppositori al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.

Assegnato termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria, nella memoria depositata nel termine concesso ai sensi dell'art 183, VI comma, cpc, le



opponenti contestavano anche la legittimazione attiva in relazione alla cessione di credito allegata dalla controparte.

Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 23 giugno 2022, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti delle motivazioni che seguono.

1. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (*Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078*).

2. Ad avviso del giudicante, appare fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in ordine al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.

Infatti, per quanto si evince dagli atti, oggetto della cessione sarebbe costituito non dal contratto, ma esclusivamente dal credito che trovano titolo costitutivo in origine nel contratto concluso in data 23 ottobre 2013, e identificato come pratica n° 4762947 , concluso da F [] L [] e V [] D [] con C [] Spa, del gruppo []. In primo luogo si deve dare atto della successione nel rapporto controverso in quanto è stato allegato che con atto di fusione ai rogiti del Notaio [] di Milano (Repertorio numero 13.501, raccolta numero 7.087), [].IT è stata incorporata da []



[redacted] Spa, con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis c.c., a far data dal 1 giugno 2016. *Ai sensi dell'art. 2506-ter, ultimo comma, c.c.* la fusione determina una successione a titolo universale (*Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255*), in applicazione del disposto dell'art 110 c.p.c..

Tale credito sarebbe poi stato ceduto, con atto di cessione concluso per iscritto, da parte di [redacted] IT Spa a favore di [redacted] S.r.l.. A sostegno della titolarità del credito, in sede monitoria, la difesa di [redacted] ha richiamato il contratto di cessione del 23 giugno 2016, con il quale si è resa cessionaria, a titolo oneroso e *pro soluto*, di un portafoglio di crediti nella titolarità di BANCA [redacted] Spa, in qualità di avente causa di [redacted] per effetto della fusione per incorporazione efficace dal 1 giugno 2015. Ebbene, a fronte delle contestazioni delle opposenti, le quali nella memoria depositata in data 21 dicembre 2021, nel primo termine assegnato ai sensi dell'art 183, VI comma, cpc, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti. Da un lato, vero è che del contratto di cessione di crediti stipulato in data 23 giugno 2016, risulta essere stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2016 - Parte Seconda n.108 (doc. 4, fascicolo monitorio). E tuttavia, *l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del*



soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).

Poiché l'avviso, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del 23 giugno 2016 comprendeva il credito azionati in sede monitoria.

E tuttavia, nella prospettiva interpretativa richiamata, neanche il contratto di cessione prodotto in giudizio (doc. 4) appare sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c., poiché esso fa generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità di [redacted] Spa e dettagliatamente inseriti in allegato, non prodotto, ovvero “..inseriti nella lista notarizzata in data 23 giugno 2016 dal notaio [redacted] consultabile presso i suoi uffici nonché presso la sede legale della cedente..”, in quanto privo degli elementi identificativi del credito e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della seconda cessione determinabile “*per relationem*”. A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a [redacted], sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore.

Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “*La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, pur non sollevando la questione in sede di opposizione, l'opponente ha precisato le conclusioni nella memoria ec



art 183, VI comma, n 1, cpc, eccependo espressamente il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di [redacted] S.r.l.

In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario, con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l'opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Tali considerazioni presentano carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione.

Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata, con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 febbraio 2021, da F [redacted] L [redacted] e V [redacted] D [redacted], avverso il decreto ingiuntivo n 1495/2020 (RG 3078/2020) emesso in data 5-7 dicembre 2020, notificato il 14 gennaio successivo nei confronti di [redacted] Srl, in persona del legale rappresentante pt., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) revoca

il decreto ingiuntivo opposto;

b) condanna,

la società opposta al pagamento in favore delle opposenti, delle spese processuali, liquidate in complessive € 2425,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica.

Così deciso in data 1 febbraio 2023 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.

Il Giudice istr. ed .est.

Dott. Michele Sirgiovanni

